

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 31-13617

Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Limiti di accettabilita' delle concentrazioni nel suolo di rame e zinco (artt. 27 e 28).

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – che ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" - demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue, nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Successivamente il decreto ministeriale 7 aprile 2006 ha stabilito i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 (oggi trasfuso nell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006).

La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal d.m. 7 aprile 2006, ha emanato il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi del regolamento regionale 10/R/2007, il comma 1 dell'art. 27 prevede che le Province organizzino ed effettuino sia controlli cartolari, sia controlli nelle aziende agrozootecniche e agroalimentari.

I controlli aziendali devono comprendere, tra l'altro, le analisi dei suoli nei comprensori più intensamente coltivati, da effettuarsi a cura degli organi di controllo, così come indicato agli articoli 27 e 28 del medesimo regolamento.

Le suddette analisi sono finalizzate, tra l'altro, alla comparazione dei valori di concentrazione di rame e zinco in forma totale rispetto ai limiti di accettabilità, la cui individuazione è demandata alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 28, comma 3 del regolamento regionale 10/R/2007.

Considerato che la Regione Piemonte dispone, dal 2002, di una rete di monitoraggio dei suoli progettata e realizzata da Arpa Piemonte secondo le indicazioni comunitarie e nazionali, volta a valutare il fenomeno della contaminazione diffusa nonché il cosiddetto fondo naturale antropizzato. Dato atto che sulla base delle risultanze delle analisi dei suoli finora effettuate su tutto il territorio regionale, la rappresentazione statistica descrittiva del contenuto di metalli pesanti evidenzia, in generale, una bassa concentrazione degli stessi, con valori medi riscontrati di rame e zinco sempre decisamente inferiori ai limiti di legge, evidenziando lievi differenze tra suoli agricoli e naturali solo per il rame.

Considerato inoltre che la Regione Piemonte dispone di una Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari, istituita fin dal 2000 e dotata di circa 36.000 referti analitici, di cui circa 4.000 comprendenti anche le analisi di rame e zinco.

Valutato che le elaborazioni dei dati forniti dai sistemi sopra richiamati confermano che in tutti i suoli coltivati a fruttiferi, inclusi i comprensori viticoli, in linea con quanto accade in altre aree italiane ed europee, l'uso massiccio e protratto nel tempo di fitofarmaci a base di rame ha determinato un accumulo di tale metallo, e che tale fenomeno - data la persistenza del rame nel

suolo, tipica dei metalli in generale - interessa anche aree ex viticole dismesse da tempo e rimboschite.

Considerato che le stesse elaborazioni hanno prodotto risultati diversi per lo zinco, la cui concentrazione nel suolo non pare così influente e dipendente dalla presenza di terreni vitati, e più in generale, di suoli coltivati a fruttiferi.

Considerato, inoltre, che la Regione ha tenuto conto delle informazioni presenti nella Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari per orientare l'applicazione di determinate misure agroambientali volte alla razionalizzazione delle concimazioni nell'ambito delle programmazioni passata e presente del Piano di Sviluppo Rurale.

Considerato che da quanto sopra enunciato non risulta un accumulo eccessivo di metalli nei suoli agricoli.

Visti anche i valori di concentrazione limite di rame e zinco fissati dalla Regione Sardegna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Valutati i dati disponibili nell'ambito della suddetta Banca Dati Regionale dei Terreni Agrari e tenuto conto dei confronti tecnici con il Laboratorio Agrochimico del competente Settore regionale e con l'Arpa Piemonte.

Considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002, n. 65-8111.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

con voto unanime espresso nei modi di legge

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato recante "Limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame e zinco", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.

(omissis)

Allegato